

ALLEGATO A**Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura "Pagamenti Agroambientali" - azioni 214. a1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e 214. a2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" - del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana.**

1. Codice Misura
2. Denominazione della misura
3. Denominazione della sottomisura
4. Azioni Attivate
5. Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica
5.1 Interventi ammissibili al finanziamento
5.2 Ulteriori specifiche
5.3 Limitazioni ed esclusioni
5.4 Beneficiari
5.5 Ulteriori specifiche
5.6 Forme del sostegno
5.7 Localizzazione degli interventi
5.8 Condizioni di accesso
5.9 Impegni specifici collegati all'azione
5.10 Tassi di contribuzione e minimi/massimi
6. Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata
6.1 Interventi ammissibili al finanziamento
6.2 Ulteriori specifiche
6.3 Limitazioni ed esclusioni
6.4 Beneficiari
6.5 Forme del sostegno
6.6 Localizzazione degli interventi
6.7 Condizioni di accesso
6.8 Impegni specifici collegati all'azione
6.9 Tassi di contribuzione e minimi/massimi
7. Condizioni di accesso relative ai beneficiari
8. Criteri di selezione delle domande
9. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni
10. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi
11. Rispetto degli impegni specifici
12. Riduzioni ed esclusioni
13. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura
14. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree
15. Adempimenti procedurali
15.1 Fasi del Procedimento
15.2 Presentazione delle domande di pagamento
15.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento
15.4 Costituzione del fascicolo aziendale
15.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande
15.5.1 Domande di Aiuto e di Pagamento
15.6 Termini per la presentazione delle domande
15.6.1 Domande di aiuto e pagamento anno 2009
15.6.2 Domande di aiuto e di pagamento a regime
15.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. CE 1257/99
15.8 Domande di ampliamento
15.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore
15.10 Recesso/Trasferimento impegno (art.44 del 1974/06)
15.11 Integrazione documentale
15.12 Adempimenti istruttori
15.13 Gestione delle economie e domande parzialmente finanziabili
15.14 Istruttoria recupero

1. Codice Misura

Il codice della misura è il 214.

2. Denominazione della misura

Pagamenti agro-ambientali (art.36, a, iv/ art.39 Reg. (CE) 1698/05)

3. Denominazione della sottomisura**214a Pagamenti agroambientali**

La sottomisura prevede pagamenti per impegni agroambientali, messi in opera volontariamente da agricoltori o altri soggetti gestori del territorio, volti al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati. Gli impegni, di durata quinquennale, sono assunti a fronte della corresponsione di un pagamento forfetario versato annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed i minori ricavi sostenuti dal beneficiario nel rispettare i disciplinari di produzione o le condizioni previste nell'ambito delle diverse azioni agroambientali descritte di seguito.

4. Azioni Attivate**214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica****214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata****5. a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica**

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate (es. avvicendamenti, rotazioni, sovesci, fasce inerbite ecc.). Gli aderenti all'azione devono pertanto impegnarsi per un quinquennio al rispetto dei vincoli previsti dai reg. CE n. 834/2007 e n. 899/2008

5.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto delle tecniche di produzione biologica definite dai regolamenti CE n. 834/2007 e n. 899/2008.

5.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell' UTE in possesso del beneficiario, e per la quale è stato assunto l'impegno. Il riferimento per la determinazione del periodo di impegno è l'annata agraria (11 novembre - 10 novembre dell'anno successivo).

5.3 Limitazioni ed esclusioni

Non sono ammesse le UTE miste ossia con superfici coltivate sia con il metodo convenzionale che biologico.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, salvo in presenza di colture ortive, per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora, a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti, non sussistono più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Il richiedente può con la domanda di aiuto o di ampliamento (per le nuove superfici acquisite) non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno su l'intera UTE considerata; tali superfici non possono essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg.CE 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

5.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, , enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definite dai regolamenti CE n. 834/2007 e n. 899/2008

5.5 Ulteriori specifiche

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici, (sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2 che comprende le aziende miste l'UTE deve essere condotta interamente per quanto riguarda i terreni con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale);
- iscrivibili all'elenco regionale toscano (protocollazione informatica nel sistema di ARTEA della prima notifica); l'avvenuta iscrizione nell'elenco, tramite decreto ARSIA, deve essere verificata al momento della stesura della graduatoria degli ammissibili a beneficio, in assenza dell'iscrizione si procede allo scorrimento della stessa;
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici (sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2 che comprende le aziende miste l'UTE deve essere condotta interamente per quanto riguarda i terreni con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale), di altre regioni con riferimento alle particelle ricadenti nel territorio toscano. A tal fine è fatto obbligo di compilare, tramite sistema informativo ARTEA, l'opportunità denominata PAP e/o PAP zootecnico e di indicare la propria posizione di iscrizione nel relativo elenco regionale.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di adesione.

Per l'annualità 2009

Sono ammessi gli imprenditori agricoli di cui sopra con la seguente specifica per gli iscrivibili: iscrivibili all'elenco regionale toscano (protocollazione informatica, nel sistema di ARTEA, della prima notifica, antecedente o concomitante alla presentazione della domanda di aiuto); al momento della stesura della graduatoria degli ammissibili a beneficio ARTEA verifica per gli iscrivibili la presenza nel proprio sistema informatico dell'attestazione di idoneità certificata dall'Organismo di Controllo D.Lgs.220/95.

5.6 Forme del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda, per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA:

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	700
CASTAGNO DA FRUTTO	480	400
CEREALI	160	150
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	125
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	212*	212*
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da >1 a 2 UBA/ ha	300*	300*
PASCOLI, collegati con allevamento biologico, aventi carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	87*	87*
PASCOLI, collegati con allevamento biologico, aventi carico da >1 a 2 UBA/ ha	175*	175*
POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE E OFFICINALI	480	390

*Il pagamento è decurtato dell'importo effettivamente ricevuto dal beneficiario, nello stesso anno, ai sensi dell' art. 68 (ex 69) "Attuazione facoltativa per i tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità" (premio alla macellazione) del reg. CE 1782/2003.

La non sovrapposizione dei pagamenti sopra richiamati è garantita dall'Organismo Pagatore tramite controlli incrociati sulle banche dati dei pagamenti, in possesso dell'organismo pagatore.

Il castagno da frutto deve essere presente come tale all'interno del Piano annuale di produzione (PAP).

Ai fini della determinazione del carico si fa riferimento all'insieme delle superfici, foraggere e pascoli, collegate all'allevamento biologico.

Le superfici a pascolo magro sono così considerate:

- 1) le superfici a pascolo arborato si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico di uba e non sono ammissibili a premio;
- 2) le superfici a pascolo con roccia affiorante si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico di uba e sono ammissibili a premio.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

Il pagamento può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

Per introduzione, ai fini dei pagamenti agroambientali, si deve fare riferimento ai periodi di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto così come previsto dal regolamento CE n. 834/2007 e n. 899/2008, indipendentemente dalle eventuali modifiche del periodo di conversione disposte dall'Organismo di controllo. L'introduzione va considerata in riferimento allo stato della particella nel momento di ricezione della domanda di aiuto.

5.7 Localizzazione degli interventi.

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al paragrafo 5.3.

5.8 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile ed enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definite dai regolamenti CE n. 834/2007 e n. 899/2008 in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.6.

5.9 Impegni specifici collegati all'azione

I beneficiari hanno l'obbligo:

- di presentare la DUA.
- della raccolta del prodotto .
- di effettuare le analisi del suolo entro 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno.
- di ripetere le analisi del suolo entro l'ultimo anno o ultima campagna agraria di impegno.
- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno.
- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte di ARSIA.
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione dei requisiti di accesso e priorità per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.
- Gli iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altre regioni devono compilare, tramite sistema informativo ARTEA, l'opportunità denominata PAP e/o PAP zootecnico ed indicare la propria posizione di iscrizione nel relativo elenco regionale).

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste si deve tener conto delle relative indicazioni regionali allegate al presente bando.

5.10 Tassi di contribuzione e minimi/massimi

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento,. Il tasso di contribuzione è pari al 100%.

- Non sono ammessi pagamenti inferiori a euro 300.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

6. a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione e/o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata, così come definita in regione Toscana dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole" che istituisce un marchio 'Agriqualità' per identificare i prodotti ottenuti secondo metodi a minor impatto ambientale. L'esigenza di sostenere in Toscana l'adozione di pratiche di agricoltura integrata deriva dalla necessità di ridurre l'impatto ambientale delle pratiche agricole, in particolare nelle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati, in quelle in cui necessario salvaguardare le risorse idriche e in quelle di maggior pregio ambientale, in cui è importante proteggere la biodiversità.

6.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale prevede il rispetto dei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione Toscana, relativi al metodo di produzione integrata.

6.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario. e per la quale è stato assunto l'impegno.

Il riferimento per la determinazione del periodo di impegno è l'annata agraria (11 novembre - 10 novembre dell'anno successivo).

6.3 Limitazioni ed esclusioni

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, salvo in presenza di colture ortive, per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti non sussistono più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Il richiedente può con la domanda di aiuto o di ampliamento (per le nuove superfici acquisite) non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno su l'intera UTE considerata; tali superfici non possono essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg.CE 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE ricadenti:

a) nelle seguenti zone:

- SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, alle aree protette e contigue, ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati".

b) oppure ricadenti nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore ai sensi della L.r. n. 25/99 (Norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammessi a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano, sulle quali si applica il disciplinare della regione Toscana.

6.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata.

6.5 Forme del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA :

COLTURE	Importo max euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTICOLE E FLORO-VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS DA GRANELLA	130
COLTURE INDUSTRIALI e OLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE E OFFICINALI	280

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

Il pagamento può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

6.6 Localizzazione degli interventi

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al paragrafo 6.3.

6.7 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata così come definito dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al paragrafo 6.3.

Le condizioni di accesso devono essere possedute alla ricezione della domanda.

6.8 Impegni specifici collegati all'azione

I beneficiari hanno l'obbligo:

- di presentare la DUA.
- della raccolta del prodotto.
- di effettuare le analisi del suolo entro il 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno.
- della stesura del piano annuale di fertilizzazione.
- di ripetere le analisi del suolo entro l'ultimo anno o ultima annata agraria di impegno.
- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno.
- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte di ARSIA.
- di rispettare i disciplinari di produzione integrata, approvati dalla regione Toscana relativi alla globalità delle tecniche produttive adottate per ciascuna coltura effettuata e alle modalità di conduzione delle superfici non coltivate ed extraagricole e di adeguarsi agli aggiornamenti degli stessi.
- di tenere ed aggiornare i registri aziendali nei quali siano riportati cronologicamente l'acquisto, l'utilizzo e le rimanenze dei prodotti impiegati, nonché date e modalità degli interventi colturali; le registrazioni riguardano tutti gli interventi fatti in ambito aziendale. Per i concessionari del marchio istituito ai sensi della L.R. 25/99 è sufficiente la tenuta della documentazione di registrazione di autocontrollo di cui al Regolamento regionale di attuazione della l.r. 25/99. Per le modalità di tenuta dei registri si rimanda alla delibera di G.R. n.221/2001 e successive m.e i.

- di conservare i registri per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.
- di conservare le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati in azienda per gli interventi colturali e la documentazione prevista dai disciplinari per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno.
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione dei requisiti di accesso e priorità per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste e la realizzazione del piano di fertilizzazione si deve tener conto delle relative indicazioni regionali.

I registri disponibili nel sistema informativo ARTEA devono essere stampati dai detentori dei fascicoli aziendali e consegnati ai richiedenti ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

6.9 Tassi di contribuzione e minimi/massimi

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, il tasso di contribuzione è pari al 100%.

- Non saranno ammessi pagamenti inferiori a euro 300,

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

7. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 2) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 3) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Criteri di selezione delle domande

I criteri sotto riportati – utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. I controlli amministrativi ed in loco sul possesso dei requisiti si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di ricezione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme già percepite."

I. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio

II. Priorità per l'adesione alle azioni della misura

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica':	punti 10
b) adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata':	punti 1
c) adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	punti 12
d) adesione all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità':	punti 5
e) adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b sono alternativi e cumulabili con i punteggi di cui alle lettere II.c, II.d e II.e nel limite di punti 13.
Verifica d'ufficio

III. Priorità per aree

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) % di UTE ricadente nelle zone: <ul style="list-style-type: none"> • SIC; • ZPS; • aree protette e contigue; • SIR: 	da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3
b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 11 > di 80% punti 14

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 16.
Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali (Non attivati)

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla misura 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio

VI. Adesione a sistemi di certificazione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato iscritto per la prima volta, o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1	punti 2
---	----------------

b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto
Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III:b.
I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle aree di cui al punto III.
Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".
Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" e aderiscono al sistema Agriqualità.
Verifica d'ufficio.

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n.2092/91 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4,5
---	------------------

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto
I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.
Verifica d'ufficio.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

a. minor importo di contributo concedibile;
b. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).
Verifica d'ufficio.

9. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni

Gli impegni assunti in base al regolamento CEE 2078/92 (misura F) e al regolamento CE 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana devono essere conclusi nell'ambito di quanto stabilito dai relativi bandi di attuazione.

I beneficiari delle misure agroambientali di cui al regolamento CE 1257/1999 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013 solo se titolari di domande di adesione al reg. CE 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana azione "Allevamento di razze locali a rischio di estinzione" e 6.5.1 "Sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito per la durata di 10 anni".

I beneficiari della misura agroambientale F "Ritiro ventennale dei seminativi" di cui al regolamento Reg.CEE 2078/92 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013.

Possono aderire alle azioni 214 a1 e a2 i titolari di domanda della misura 4 a "Premi per l'avvicendamento con colture miglioratrici e con tecniche dell'agricoltura biologica e integrata a beneficio della zootecnia biologica e integrata" del Piano zootecnico regionale purchè non vi sia un doppio pagamento della superficie ad impegno.

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione 214 b 1. "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";
2. è ammessa la combinazione di diverse azioni, purchè non insistano sulla stessa superficie per le quali è già previsto un pagamento.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Reg. CE n.1698/2005 per l'attuazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

10. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del Reg. CE n. 1782/03 e degli atti regionali di attuazione), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari e dei requisiti obbligatori supplementari previsti dal Piano di sviluppo rurale comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

11. Rispetto degli impegni specifici

Ai sensi dell'art.18 del Reg. CE n.1975/2006, il mancato rispetto degli impegni comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza specifica in base alla normativa vigente.

12. Riduzioni ed esclusioni

Il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del reg. CE 1975/2006.

13. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura

E' autorizzata alle condizioni di cui all'art.27 del regolamento CE 1974/2006 comma 11 la trasformazione di qualsiasi impegno relativo alle azioni della misura 214 a. all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

E' autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli misura 221 (art. 43 del reg. CE 1698/2005). Il passaggio è possibile se le superfici oggetto di impegno rispettano i requisiti richiesti per l'accesso alla misura 221 e alle condizioni da questa previste. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

La trasformazione in entrambi i casi deve avvenire nel rispetto della tempistica per la nuova domanda di aiuto.

14. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree

Ai fini del pagamento di superfici investite a vigneto si fa riferimento sia per gli impianti specializzati che promiscui solo a vigneti iscritti allo schedario viticolo regionale (Reg. CE n.2392/86 e L.R. 21/2002); il beneficiario nell'indicazione della superficie impegnata deve riportare quanto dichiarato ai fini dello schedario stesso.

Ai fini del pagamento di superfici investite a olivo e fruttiferi occorre dichiarare, per particella catastale, sia il numero di piante che la superficie interessata dalla coltura non specializzata.

Con densità superiori a quelle sotto riportate e distribuzione delle piante uniforme sulla quota parte di particella interessata, la coltura verrà considerata come specializzata e non saranno ammissibili superfici a pagamento per altre tipologie di colture:

- olivo: 150 piante/ettaro
- fruttiferi: 500 piante/ettaro

Con densità inferiori a quelle sopra riportate le singole piante devono essere computate, ai fini della quantificazione della superficie interessata, con i seguenti parametri:

- olivo : 50 mq/pianta,
- fruttiferi : 20 mq/pianta.

Sulla eventuale quota parte di superficie residua saranno ammissibili superfici a pagamento per altre tipologie di colture.

15. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed ai requisiti di accesso previsti.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto può essere presentata solo se la Provincia o la Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 191 del 2008.

Le domande devono essere riferite ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Ove l'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

15.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per l'anno 2009

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto e di pagamento a valere sul 2009*	Entro 15 maggio 2009.
Presentazione domanda di ampliamento**	
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili	Entro il 15 luglio 2009

*Alle domande di pagamento può essere applicato quanto previsto dal paragrafo 15.2 solo in presenza di una domanda di aiuto presentata entro e non oltre il 15 maggio.

**Ampliamenti dovuti all'acquisizione di nuove superfici.

La richiesta di pagamento delle colture introdotte con la modifica del PSR (castagno da frutto, foraggere e pascoli collegate all'allevamento biologico) non sono da considerarsi ampliamento se già presenti e quindi ad impegno nella DUA 2008.

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento a regime.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto o di ampliamento	Entro 31 ottobre di ogni anno
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria di ammissibilità	Entro il 28 febbraio di ogni anno
Presentazione domanda di pagamento	Entro il 15 maggio di ogni anno
Graduatoria delle domande finanziabili	Entro il 15 luglio di ogni anno

La graduatoria delle domande finanziabili è fatta in base all'assegnazione finanziaria dell'anno di riferimento.

15.2 Presentazione delle domande di pagamento

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno di calendario di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Se successivamente ad una domanda di pagamento presentata entro il 15 maggio, vengono inoltrate altre domande di pagamento, queste sono considerate di modifica, ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 796/2004, se presentate entro il 09 giugno. In particolare per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, se presentate oltre il 31 maggio ed entro il 9 giugno, subiranno invece una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno di calendario di ritardo.

La mancata presentazione della domanda di pagamento nel rispetto dei termini previsti dal reg. CE n.796/2004 comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento, gli impegni devono comunque essere rispettati pena il recupero delle somme già percepite.

Le UTE che si trovano nella condizione sopra detta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

La presentazione di una modifica alla DUA è trattata alla luce di quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del reg. CE 769/2004.

15.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di aiuto e della ricevibilità delle domande di pagamento:

in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;

in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA."

15.4 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07¹ i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ²	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni.	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ²	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

15.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande**15.5.1 Domande di Aiuto e di Pagamento**

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 191 del 2008 paragrafi 16-17-18-19.

I richiedenti dell'azione 214.a.1 "Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica" iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altra Regione per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento devono accedere al sistema informativo ARTEA o direttamente o tramite CAA.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento, per l'anno di riferimento, nei termini di approvazione della graduatoria delle domande finanziabili, decadono.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

15.6 Termini per la presentazione delle domande**15.6.1 Domande di aiuto e pagamento anno 2009**

Per l'anno 2009 le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 15 maggio 2009 e costituiscono anche domanda di pagamento.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto (16 maggio 2009 – 15 maggio 2014).

¹ L.r. n.45/07 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

² Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web Service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

15.6.2 Domande di aiuto e di pagamento a regime

La presentazione delle domande di aiuto è possibile in ogni momento dell'anno, tuttavia, per essere inserite nella graduatoria relativa alla concessione dei contributi relativi ad una determinata annualità, le domande di aiuto devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'annualità di riferimento della domanda (es. entro il 31.10.09 per le domande riferite alle disponibilità previste nel piano finanziario dell'Ente competente per il 2010).

La graduatoria degli ammissibili viene redatta tenuto anche conto dell'importo determinato sulla base della domanda di aiuto, corrispondente all'importo ammissibile, e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali. Entro il 15 maggio dell'anno successivo deve essere presentata la domanda annua di pagamento.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

La durata quinquennale dell'impegno è commisurato alle campagne agrarie di riferimento. L'annata agraria ha come riferimento il periodo dall' 11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo.

15.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. CE 1257/99

I rinnovi di adesione al reg. CEE 2078/92 (misura F.1 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni) e al reg. CE 1257/99 (misura 6 (f) misure agroambientali) devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno tramite DUA.

15.8 Domande di ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie dell'UTE dovuto all' acquisizione, a qualsiasi titolo, di nuove superfici devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto ossia 31 ottobre di ogni anno.

Gli ampliamenti della superficie sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni e indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento sono soggetti ad impegno.

Gli ampliamenti ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno.

Il titolo di possesso degli ampliamenti deve sussistere alla data di inizio dell'annata agraria di riferimento.

Non sono considerati ampliamenti ai fini dell'ammissibilità a pagamento le superfici già sottoposte ad impegno che non erano eleggibili a pagamento, ma lo diventano per scelte colturali ed imprenditoriali.

Per il 2009 le domande di ampliamento della superficie dell'UTE dovuto all' acquisizione, a qualsiasi titolo, di nuove superfici devono essere presentate entro il termine del 15 maggio 2009.

15.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso del decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 191 del 2008.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

15.10 Recesso/Trasferimento impegno

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo.

In caso di recesso con o senza cessione dell'UTE il beneficiario è tenuto a comunicare all'Autorità di Gestione (ARTEA), entro 30 giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti, i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell'impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento.

In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti. Il cedente non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con l'impegno di tre anni su cinque.

In caso di subentro nell'impegno per cessione totale o parziale dell'UTE, i pagamenti per il restante periodo di impegno verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i se in possesso dei requisiti di accesso all'azione, qualora tali requisiti non fossero rispettati, si procederà al recupero dei premi già liquidati.

Il subentro totale o parziale è possibile a condizione che il subentrante provveda alla presentazione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti. Il pagamento viene liquidato a chi ha presentato la domanda di pagamento.

Se il subentro totale o parziale avviene dopo i termini di presentazione della domanda di pagamento è necessario:

- fornire la documentazione attestante il subentro,
- produrre un accordo che stabilisca il soggetto beneficiario.

In assenza di tale accordo non viene liquidato alcun pagamento.

Non sono ammessi subentri tra il 2007 e 2008 per le domande di aiuto e di pagamento delle istanze di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007, ossia il beneficiario deve essere lo stesso per due annualità.

E' possibile il subentro per le istanze di cui alla delibera di G.R. n. 354/2007 con la domanda di pagamento al 15 maggio 2009.

15.11 Integrazione documentale

Per chi aderisce all'azione 214.a.2 "Introduzione o mantenimento dell' agricoltura integrata" gli estremi del contratto o contratti di fornitura o gli estremi del documento per lo status di socio fornitore rilasciato dal concessionario devono essere inseriti nella DUA, comprensivi di copia elettronica dei documenti originali, ai fini della valutazione dei requisiti di accesso o di priorità.

15.12 Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammissibili sulla base delle autodichiarazioni;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'ARTEA provvede alla pubblicazione dell'elenco delle domande non ammissibili, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

In sede di prima attivazione il provvedimento di cui ai punti precedenti è adottato entro il 15 luglio.

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 15 luglio di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili;
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'ARTEA provvede alla pubblicazione dell'elenco delle domande non ammissibili, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

L' ARTEA rende pubblica la graduatoria delle domande ammissibili e delle ammesse a finanziamento.

15.13 Istruttoria recupero

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

ALLEGATO B

Indicazioni tecniche per l'effettuazione delle analisi in attuazione degli impegni di cui al Piano di sviluppo rurale 2007-2013 azione 214 a1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

Introduzione

Il presente documento indica le modalità di campionamento e l'esecuzione delle analisi fisico-chimiche del terreno per adempiere agli impegni previsti dall'attuazione dell'azione 214 a1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

Linee guida per il campionamento del terreno e l'effettuazione delle analisi.

Analisi

Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi e sono finalizzate ad una miglior conoscenza delle caratteristiche del terreno.

All'inizio dell'impegno l'azienda deve disporre di analisi fisico-meccaniche e chimiche del terreno nelle quali sono state determinate tessitura, pH, sostanza organica, capacità di scambio cationico (CSC), calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile, fosforo assimilabile.

Sono valide anche analisi eseguite nei due anni precedenti l'assunzione dell'impegno, purchè comprensive dei dati sopra richiamati.

Qualora siano disponibili carte pedologiche o di fertilità dettagliate dalle quali si evincono i dati relativi alla granulometria, pH o calcare totale, questi dati non è necessario determinarli analiticamente.

I dati delle analisi devono essere conservati in azienda.

Le analisi devono essere riferite, per gruppi di colture, ad un'estensione di superficie di seguito indicata:

- cereali, industriali compreso no-food e foraggiere fino a 10 ettari almeno 1 analisi;
- officinali fino a 5 ettari almeno 1 analisi;
- frutticole, vite ed olivo fino a 2 ettari almeno 1 analisi;
- orticole in coltura specializzata fino a 2 ettari almeno 1 analisi, se in successione con altri gruppi di colture fino a 10 ettari almeno 1 analisi;

salvo che l'azienda non sia in grado di dimostrare con una relazione tecnica firmata da un professionista iscritto a specifico Albo professionale del settore agricolo, una minor necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati dal punto di vista pedologico e/o agronomico; tale relazione deve indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza.

E' necessario indicare la provenienza dei campioni prelevati e sottoposti ad analisi, per consentire un'attività di monitoraggio della fertilità, utilizzando o fogli di mappa o riportando nei registri aziendali le particelle o le aree omogenee dalle quali sono stati prelevati i subcampioni/campioni o altro documento consultabile.

Successivamente all'inizio dell'impegno e per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo, calcare totale e capacità di scambio cationico) non sono più richieste nuove determinazioni analitiche, mentre limitatamente alle altre proprietà occorre ripetere le analisi ogni 5 anni.

I beneficiari devono ripetere le analisi entro l'ultimo anno o annata agraria di impegno limitatamente a quelle proprietà che si modificano nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile, fosforo assimilabile).

Campionamento del terreno

I prelievi devono essere effettuati a sufficiente distanza di tempo dalle ultime lavorazioni e soprattutto dalle concimazioni, pertanto per le colture erbacee devono essere eseguiti alla fine del ciclo colturale e subito dopo la raccolta mentre per le colture arboree almeno 2-3 mesi dalle ultime concimazioni primaverili o autunnali.

Occorre campionare la porzione dello strato di terreno che risulta maggiormente interessato dalle lavorazioni e dalle radici delle colture, quindi si dovrà operare in funzione del tipo di coltura praticata, prelevando per le colture erbacee lo strato di terreno da 0 a 30 cm, mentre per le colture arboree lo strato da 0 a 50 cm. I subcampioni devono essere prelevati a 10 metri dai corsi d'acqua e scoline e 100 metri dalle strade.

Il numero di subcampioni che si devono raccogliere nel rispetto delle superfici indicate o dell'area omogenea è a discrezione del tecnico in considerazione della rappresentatività dell'area considerata.

Il campione di terreno da sottoporre ad analisi viene costituito da più sub-campioni tutti dello stesso volume prelevati alla medesima profondità.

Il numero di sub-campioni generalmente non deve essere inferiore a 6 salvo diverse indicazioni del tecnico. E comunque non inferiore a 1 subcampione ogni tre ettari.

I sub campioni di terreno devono essere riuniti, rimescolati ed omogeneizzati nel miglior modo possibile.

Successivamente, il campione ottenuto si pone in un contenitore pulito, e si avvia alle analisi.

La scelta dei punti di prelievo dei sub-campioni può essere fatta seguendo diverse modalità e a titolo di esempio si possono citare:

- un campionamento irregolare seguendo un percorso a zig-zag all'interno dell'area da campionare.
- un campionamento sistematico ricorrendo idealmente ad una suddivisione della zona di campionamento, utilizzando un reticolo di dimensioni opportune, in unità approssimativamente della medesima dimensione nelle quali viene prelevato il sub-campione. Ogni unità elementare viene così ad avere un uguale peso nella costituzione del campione finale.
- un campionamento composto puntiforme mediante il quale prelevare dei campioni in un'area limitata della zona soggetta a campionamento. Rispetto agli altri metodi consente di valutare meglio le differenze di fertilità fra punti diversi all'interno dell'azienda e può essere consigliato per sondare come varia la fertilità del suolo all'interno di un'azienda mai indagata
- un campionamento non sistematico scegliendo i punti di prelievo idealmente da una X o preferibilmente W .